

Regolamento sull'assistenza giuridica

I. Principio fondamentale

- Art. 1** La FSFP accorda l'assistenza giuridica alle sue sezioni e ai suoi soci. Il rischio viene assunto da CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica SA, Affari speciali, Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen, in seguito denominata "assicurazione di assistenza giuridica". La protezione giuridica concessa dalla FSFP è sussidiaria rispetto alle prestazioni relative all'obbligo di tutela del datore di lavoro verso i suoi dipendenti ed i loro rappresentanti.

II. Soggetti assicurati e requisiti degli stessi

- Art. 2**
- a) Tutti i soci della FSFP, nell'esercizio della propria attività professionale nonché dell'attività svolta per la FSFP o una sezione di essa.
 - b) Tutti i soggetti direttamente associati alla FSFP, nell'esercizio della propria attività al servizio dei dipartimenti di polizia nonché dell'attività svolta per la FSFP o una sezione di essa.
 - c) La FSFP, le sue sezioni e gli organi della federazione nell'ambito della loro attività statutaria.

III. Controversie e procedimenti assicurati

- Art. 3**
- a) Affermazione di diritti di responsabilità civile extracontrattuali del danneggiato.
 - b) Denunce contro terzi relative a diritti di responsabilità civile, lesione all'onore, ingiuria o atti di violenza.
 - c) Difesa nel procedimento penale promosso a seguito di reati colposi o in caso di condotta che, secondo il giudizio soggettivo dell'assicurato, sia da ritenersi legittima, ovvero in caso di condotta motivata da legittima difesa, stato di necessità o obbligo professionale.
 - d) Difesa nel procedimento disciplinare promosso a seguito di violazione colposa o derivante da un comportamento che, secondo il giudizio

soggettivo dell'assicurato, sia da ritenersi legittimo o comprensibilmente regolare ovvero in caso di legittima difesa, stato di necessità o obbligo professionale.

- e) Difesa nei procedimenti disciplinari intentati a seguito di violazione colposa commessa fuori servizio.
- f) Controversie legali derivanti dalle condizioni di impiego o con il datore di lavoro.
- g) Controversie con assicurazioni che tutelano l'assicurato.
- h) Richieste professionali e/o federative, sia individuali sia collettive, di natura legale che vengono assunte tanto dalla sezione interessata quanto dalla direzione della FSFP.

IV. Prestazioni assicurate

- Art. 4** a) Le prestazioni seguenti sono garantite fino ad un importo massimo di CHF 250'000.- per sinistro:
- Onorari di avvocato fino a max. CHF 300.- all'ora (fatti salvi gli accordi precedentemente definiti) e max. CHF 25'000.- per ciascuna istanza processuale (le conciliazioni stragiudiziali e le perizie legali si intendono quale prima istanza).
 - Costi processuali
 - Indennità alla parte avversa (*Se l'assicurato insiste sulla continuazione della procedura nonostante basse probabilità di successo, prenderà a proprio carico in caso di soccombenza il 25% dell'indennità alla parte avversa*)

Da tale importo vengono detratti i costi di intervento attribuiti all'assicurato per via processuale o con modalità analoghe.

- b) L'assicurato ha la libera scelta dell'avvocato salvo le limitazioni di cui all'art. 7 f).
- c) L'assicurazione di assistenza giuridica si libera da qualunque obbligo di prestazione con il risarcimento dell'oggetto materiale del contendere.
- d) Qualora nascano più controversie, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, relative a uno o diversi rischi assicurati secondo l'art. 3, l'assicurazione di protezione giuridica riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.

- e) Qualora più persone assicurate secondo l'art. 2 siano coinvolte, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, in una o più controversie relative a uno o diversi rischi assicurati secondo l'art. 3, l'assicurazione di protezione giuridica riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata. *Eccezionalmente, per il caso in cui conflitti di interessi hanno come conseguenza l'incarico di diversi avvocati, una somma assicurativa massima di CHF 15'000 viene assegnata per gli onorari di avvocato per istanza processuale e per persona assicurata.*

V. Prestazioni non assicurate

- Art. 5**
- a) Casi e prestazioni non menzionati agli artt. 3 e 4.
 - b) Controversie determinate intenzionalmente al fine di dare adito a un processo.
 - c) Risarcimento danni e costi a carico di terzi responsabili o di un'assicurazione di responsabilità civile
 - d) Controversie tra gli assicurati indicati all'art. 2.
 - e) Sinistri verificatisi prima dell'entrata in vigore del contratto assicurativo con l'assicurazione di assistenza giuridica o denunciati dopo la scadenza del contratto.
 - f) Quando l'assicurato vuole agire contro la FSFP, la sua sezione, gli organi della federazione, l'assicurazione di protezione giuridica o i suoi impiegati nell'ambito della loro attività professionale. Quando l'assicurato vuole agire contro persone che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assicurato dall'assicurazione di protezione giuridica.

VI. Riduzioni delle prestazioni

- Art. 6** In caso di sinistri originati da colpa grave dell'assicurato, le prestazioni vengono decurtate in misura proporzionata alla colpa.

VII. Gestione di un caso di assistenza giuridica

Art. 7 Richiesta

- a) Chi desidera esercitare il diritto di assistenza giuridica deve richiedere l'apposito modulo FSFP presso la sezione o prelevarlo dal sito www.vspb.org, compilarlo in ogni sua parte e in maniera veritiera usando il computer o la macchina per scrivere, allegando la descrizione dell'evento e tutta la documentazione e le copie di documenti pertinenti, e inviare il tutto alla sezione.
- b) Il comitato della sezione verifica la richiesta e la inoltra immediatamente alla segreteria della federazione, allegando la relazione e il proprio preavviso.
- c) La segreteria della federazione presenta al consulente legale la richiesta completa e ne accoglie la risposta.
- d) Le richieste incomplete, lacunose e scritte a mano vengono ignorate e rispedito alla sezione perché siano completate o archiviate.

Prima decisione e ulteriori decisioni

- e) Se la richiesta è completa ed è stata valutata dal consulente legale (se necessario, in consultazione con l'assicurazione di protezione giuridica), la decisione viene adottata in occasione della successiva riunione della direzione. La decisione riguarda il fatto in sé, le misure da adottare, la rappresentanza legale richiesta e l'eventuale riduzione delle prestazioni dovute, con riserva dell'indicazione completa e veritiera dei dati del richiedente nonché di eventuali motivazioni di decurtazione o rifiuto divenute evidenti a posteriori. Il comitato centrale può garantire assistenza giuridica in situazioni critiche non coperte: tale eventualità non viene tuttavia gestita secondo le disposizioni del presente regolamento).
- f) Qualora nella decisione non si accetti il rappresentante legale proposto, l'assicurato ha il diritto di proporre ulteriori tre rappresentanti, che devono essere indipendenti dal primo soggetto e fra loro da un punto di vista del diritto societario. Uno di questi rappresentanti legali successivamente proposti deve essere comunque accettato. Il rifiuto del rappresentante legale può avvenire anche in un momento successivo, ma non intempestivamente, da parte della direzione o dei soggetti ai quali la FSFP affida la gestione del caso.
- g) In caso di divergenze di opinione fra l'assicurato e la direzione o i soggetti ai quali la FSFP affida la gestione del caso, per le misure da adottare ai fini della liquidazione dell'evento l'assicurato può richiedere il giudizio da parte di un arbitro nominato collegialmente dalle parti.

- h) Deve eventualmente essere allegato alla decisione anche l'art. 7 g) a titolo di clausola. Esso viene applicato in particolare nel caso in cui una misura desiderata dall'assicurato non sia praticabile.
- i) L'incarico nuovo o successivamente assegnato a un rappresentante legale, l'avvio non ancora approvato di un procedimento, la regolazione dei costi di un compromesso o l'adozione di mezzi legali richiede l'autorizzazione della direzione o dei soggetti ai quali la FSFP abbia affidato la gestione del caso.
- j) L'erogazione delle prestazioni avviene, sulla base della presentazione di fatture dettagliate, per decisione della direzione o dei soggetti ai quali la FSFP abbia affidato la gestione del caso.

Gestione del caso

- k) La scelta di un rappresentante legale, l'avvio di un procedimento, la stipula di un compromesso e l'adozione di mezzi legali avviene ad opera dell'assicurato stesso e si svolge, fino all'approvazione da parte della direzione o dei soggetti ai quali la FSFP ha affidato la gestione del caso, a suo rischio e a sue spese.
- l) L'assicurato è tenuto a trasmettere alla segreteria della federazione tutta la documentazione pertinente all'evento e a esonerare il proprio rappresentante legale dall'obbligo di riservatezza nei confronti della segreteria stessa, dei soggetti ai quali la FSFP abbia affidato la gestione del caso, della direzione e dell'assicurazione di assistenza giuridica. Qualora l'assicurato non rispetti tali obblighi, può essere negata l'erogazione delle prestazioni.

VIII. Informazioni generali

Art. 8 Il regolamento sull'assistenza giuridica deve essere approvato dall'assemblea dei delegati.

Il presente regolamento, totalmente rivisto, è stato approvato dall'assemblea dei delegati del 09/10 giugno 2016 a Lucerna, sostituisce quello approvato il 22/23 giugno 2006 a Ginevra ed entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2016.